



Autorità per l'energia elettrica e il gas

[Home](#) > [Operatori](#) > [Elettricità](#) | [Gas](#)

Domande e risposte

Contributo 2012 per il funzionamento dell'Autorità

Contributo 2012 per il funzionamento dell'Autorità

- [Cos'è il contributo di funzionamento AEEG?](#)
- [Quale è la delibera di riferimento del contributo?](#)
- [Quale è l'aliquota del contributo dovuto per l'anno 2012?](#)
- [Chi è tenuto al versamento?](#)
- [Quando il versamento non è dovuto?](#)
- [Cosa succede nelle partite infragruppo?](#)
- [Chi è tenuto al versamento in caso di fusione/cessione?](#)
- [Come si calcola il contributo?](#)
- [Quali ricavi non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati per il settore dell'energia elettrica?](#)
- [Quali ricavi non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati per il settore del gas naturale?](#)
- [Quali altri ricavi rientrano e non rientrano nel calcolo del contributo?](#)
- [Quali sono termini e le modalità di versamento del contributo?](#)
- [Cos'è la dichiarazione on line di pagamento?](#)
- [Chi è tenuto alla compilazione della dichiarazione on line di pagamento?](#)
- [Quale è la procedura per la richiesta di rimborso/compensazione?](#)
- [Quale è la procedura per la regolarizzazione di posizione per gli anni pregressi?](#)
- [Quali sono i contatti per chiedere ulteriori informazioni?](#)

Documenti collegati

Comunicati agli operatori

- [25.06.2012](#)

Atti

- [177/2012/A](#)

Provvedimenti

- [GOP 35/08](#)
- [n. 143/07](#)

Cos'è il contributo di funzionamento AEEG?

Il comma 38, dell'articolo 2, della [legge n. 481/95](#), "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" stabilisce che all'**onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas**, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente e che l'Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266/05.



Quale è la delibera di riferimento del contributo?

Con [delibera 143/07](#) "Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", Autorità ha provveduto a definire le modalità di determinazione dell'ammontare dei versamenti in suo favore per far fronte ai propri oneri di funzionamento. L'Autorità, inoltre, con propria deliberazione, stabilisce annualmente, entro il limite massimo di cui al comma 68 bis, dell'art. 1, della legge n. 266/05, la misura del contributo necessaria alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento.



Quale è l'aliquota del contributo dovuto per l'anno 2012?

Con delibera 3 maggio 2012 [n. 177/2012/A](#), l'Autorità ha confermato, per l'anno 2012, l'aliquota del contributo nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi relativi all'anno 2011, conseguiti dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica ed il gas e risultanti dall'ultimo bilancio approvato.



Chi è tenuto al versamento?

Sono tenuti al versamento i **soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente** che svolgono uno o più attività elencate all'Articolo 2 dell'Allegato A alla [delibera 143/07](#), con l'obbligo di **iscrizione all'anagrafica operatori** come disposto dalla [delibera GOP 35/08](#).

Qualora si tratti di società non più esistenti nell'anno in considerazione ma che abbiano operato nell'anno precedente, come per qualsiasi altro tipo di obbligazione (esempio fiscale), nel caso di trasferimento d'azienda ovvero cessione di una o più attività, l'obbligo del relativo pagamento del contributo sono trasferite al soggetto che eredita diritti e obblighi esistenti in capo all'azienda trasferita.



Quando il versamento non è dovuto?

Il versamento non è dovuto per somme uguali o **inferiori a 12 euro**. Resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6 e alle sanzioni previste dal comma 3 del medesimo articolo dell'Allegato A alla [delibera 143/07](#) in caso di omessa, tardiva o falsa dichiarazione.



Cosa succede nelle partite infragruppo?

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile e, operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, **ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo** la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.



Chi è tenuto al versamento in caso di fusione/cessione?

L'articolo 2 della delibera 143/07 prevede che sono tenuti al versamento i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e gas iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente. Pertanto se la società era attiva e iscritta nel registro delle imprese nell'anno precedente e in tale anno ha conseguito ricavi nel settore elettrico è tenuta al versamento del contributo. **Come per qualsiasi altro tipo di obbligazione (esempio fiscale) nel caso di trasferimento di azienda, le obbligazioni relative al pagamento del contributo sono trasferite al soggetto che eredita diritti e obblighi esistenti in capo all'azienda trasferita.**



Come si calcola il contributo?

I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito, afferenti le attività indicate all'articolo 2 dell'allegato A alla **delibera 143/07**, (voce A - Valore della Produzione) desumibili dal conto economico del bilancio relative alla gestione ordinaria e accessoria dell'impresa ed in particolare i ricavi desumibili dalla voce A1 " Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e dalla voce A5 "Altri ricavi e proventi" del conto economico risultanti dall'ultimo bilancio approvato, escludendo dalla base imponibile del contributo le poste che non si riferiscono alle attività di cui al citato articolo 2.

I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura dello 0,3 per mille alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie afferenti le attività indicate al citato all'articolo 2.



Quali ricavi non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati per il settore dell'energia elettrica?

NON rientrano tra i ricavi assoggettati nel settore elettrico:

- l'energia elettrica per la quota destinata all'autoconsumo
- ricavi derivanti da certificati verdi
- ricavi per energia elettrica e termica a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante
- ricavi da servizi di gestione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica o cimiteriale
- ricavi da produzione combinata di energia elettrica e termica quando il rapporto tra quantità di energia elettrica ed energia termica è inferiore a 1
- ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica.



Quali ricavi non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati per il settore del gas naturale?

NON rientrano tra i ricavi assoggettati nel settore del gas naturale:

- ricavi da vendita metano da autotrazione
- ricavi da vendita di gas in bombole o carri bombolai
- ricavi per vendita gas a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante.
- ricavi da vendita GPL/gasolio



Quali altri ricavi rientrano e non rientrano nel calcolo del contributo?

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni casi di ricavi assoggettati e non assoggettati all'obbligo del versamento del contributo.

Tra i ricavi assoggettati rientrano:

- ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CTR
- ricavi derivanti da sbilanciamenti
- ricavi dalla produzione da impianti eolici
- ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici
- ricavi derivanti da tariffa incentivante "Conto energia"
- ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio)
- ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva
- ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate

Non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati per entrambi i settori:

- imposta sul valore aggiunto e ogni altra voce di natura fiscale
- ricavi da vendita di prodotti finiti e assistenza post vendita (es. impianti fotovoltaici)

- proventi finanziari, dividendi e sopravvenienze attive.



Quali sono termini e le modalità di versamento del contributo?

Entro il 31 luglio di ciascun anno, i soggetti assoggettati devono versare il contributo, nella misura stabilita dalla deliberazione annuale, unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità di seguito riportano:

BANCA POPOLARE DI BARI
IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000

In sede di versamento dovrà essere specificata:

- la causale "Contributo AEEG" con l'indicazione dell'anno di riferimento;
- la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.



Cos'è la dichiarazione on line di pagamento?

Entro il 15 settembre di ciascun anno, i soggetti obbligati al versamento devono inviare all'Autorità apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione, introdotto con [delibera GOP 35/08](#), che indichi il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo.



Chi è tenuto alla compilazione della dichiarazione on line di pagamento?

Tutti i soggetti obbligati al versamento, anche nel caso che esso non sia dovuto, devono inviare all'Autorità apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con [delibera GOP 35/08](#).



Quale è la procedura per la richiesta di rimborso/compensazione?

In caso di versamento di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, una istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione. Per ottenere il rimborso/compensazione è **necessario richiedere tramite e-mail** (contributoaeeeg@autorita.energia.it) **il modulo cartaceo da compilare** e da ritrasmettere agli uffici dell'Autorità.



Quale è la procedura per la regolarizzazione di posizione per gli anni pregressi?

Per quanto riguarda la **regolarizzazione di posizione per gli anni pregressi è necessario richiedere tramite e-mail** (contributoaeeeg@autorita.energia.it) **il modulo cartaceo da compilare**, uno per ogni anno evaso. L'importo da regolarizzare, comprensivo degli interessi legali maturati, che dovranno essere contestualmente essere corrisposti, dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario, le cui coordinate si riportano di seguito:

BANCA POPOLARE DI BARI
Iban: IT 02 D 05424 01601 000001006000

In sede di versamento dovrà essere specificata:

- la causale "Contributo AEEG" con l'indicazione dell'anno di riferimento;
- la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Gli interessi legali maturati devono essere calcolati secondo il seguente schema di calcolo

(Contributo) x (n. giorni di ritardo) x tasso ufficiale di interessi legali

36.500



Quali sono i contatti per chiede ulteriori informazioni?

E' possibile contattare gli uffici dell'Autorità attraverso l'indirizzo di posta elettronica dedicato al contributo: contributoaereg@autorita.energia.it oppure al numero di telefono 02.65565543.

Helpdesk

Si informa che per problemi di natura tecnica relativi all'anagrafica operatori e all'inserimento telematico dei dati è possibile contattare il nostro **Helpdesk** al seguente indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@autorita.energia.it oppure al numero di telefono 800.707.337 (dall'estero +39.080.3495969).



Ultimo aggiornamento: 25 06 2012